



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0000511**

del 16/01/2020 ore 11:17:17

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 16 GEN. 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Reggio Calabria
Via T. Campanella, 38/A
89127 REGGIO CALABRIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 187/2019 - Tirocinio

Con il quesito formulato il 18 novembre scorso si pone il caso di un tirocinante che ha completato il tirocinio da esperto contabile presso l'Ordine scrivente. Dopo aver conseguito la laurea specialistica, lo stesso tirocinante ha presentato istanza di iscrizione nel registro di altro Ordine per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista. L'Ordine che deve decidere l'istanza di iscrizione richiede, quale condizione per poter deliberare in merito, la cancellazione dal registro del tirocinio sezione B da parte dell'Ordine scrivente il quale, dal canto suo, ritiene invece di dover dare applicazione all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 137/2012.

A tal proposito si osserva che il D.P.R. 137/2012 dispone che la cancellazione del tirocinante dal registro venga disposta quando il certificato di compiuto tirocinio (*rectius* il tirocinio) perde efficacia¹, vale a dire trascorsi 5 anni dal suo compimento². Tale disposizione si applica ai tirocinanti il cui tirocinio è soggetto a scadenza (tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012).

Nel caso in questione il tirocinante ha concluso il tirocinio da esperto contabile presso l'Ordine di Reggio Calabria (tirocinio attualmente ancora valido perché non sono ancora trascorsi i cinque anni) e ora intende svolgere il tirocinio da dottore commercialista presso altro Ordine. Si tratta nel caso di specie

¹ Art. 6 comma 12: "...quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti ...". Sul tema della cancellazione dal registro del tirocinio si veda anche la risposta al PO 191/2015 pubblicato sul sito di categoria www.commercialisti.it nella sezione Servizi agli Ordini_ Pronto Ordini_ Tirocinio

² In merito al momento dal quale iniziano a decorrere i 5 anni di validità del tirocinio si veda l'informativa n. 3/2014 (nota n. 3 dell'informativa).

dell'effettuazione di un nuovo tirocinio e non di una procedura di trasferimento³. Alla luce delle precedenti osservazioni si ritiene, in linea con quanto prospettato dall'Ordine scrivente, che la cancellazione dal registro del tirocinio sez. B tenuto dall'Ordine di Reggio Calabria non possa essere posta dall'Ordine presso il quale il tirocinante ha richiesto di effettuare il tirocinio da dottore commercialista come condizione di procedibilità per l'iscrizione nel registro, la quale dovrà essere disposta in presenza dei requisiti richiesti dal Regolamento del tirocinio attualmente vigente (D.M. 143/2009).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



³ Anche se non riguarda il caso in questione si coglie l'occasione per ricordare in via generale che in caso di trasferimento è necessario che la cancellazione da parte dell'Ordine di provenienza venga disposta dopo la comunicazione da parte dell'Ordine di destinazione dell'avvenuta iscrizione. L'argomento è stato oggetto di approfondimento in relazione al trasferimento di iscrizione nell'albo (ma le stesse osservazioni valgono per il registro del tirocinio) nel corso della Assemblea dei Segretari e dei Tesorieri dello scorso 23 maggio (le *slides* dell'intervento sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Eventi CNDCEC").